Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1224.
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche Pag. 4620

LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225.
Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati Pag. 4621

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226.
Modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia Pag. 4621

LEGGE 13 dicembre 1957, n. 1227.
Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione Pag. 4622

LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1228.
Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi Pag. 4622

LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1229.
Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali Pag. 4623

LEGGE 19 dicembre 1957, n. 1230.
Spesa straordinaria di lire 900.000.000 per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche Pag. 4623

LEGGE 19 dicembre 1957, n. 1231.
Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione Pag. 4624

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1232.
Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo. Pag. 4624

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1233.
Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia Pag. 4625

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1234.
Disposizioni per la nomina a «vice direttore», o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Pag. 4625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1235.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da assegnare all'insegnamento di ottica presso l'Università degli studi di Firenze Pag. 4625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1236.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di puericultura presso l'Università degli studi di Genova Pag. 4627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1957.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Pag. 4628

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1957.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Pag. 4629

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1957.
Ricostituzione dei Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, commercio e servizi pubblici, nell'agricoltura e per la Sezione dei grandi invalidi del lavoro, presso l'I.N.A.I.L. Pag. 4630

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.
Approvazione del piano tecnico n. 1260, presentato dalla Società telefonica delle Venezie, concernente la costituzione del nuovo centro rete di Meolo Pag. 4630

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti Pag. 4631

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1957.
Approvazione del « piano regolatore telegrafico nazionale » e del « piano regolatore telefonico nazionale ». Pag. 4631

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste Riforma fondiaria:
Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 4636
Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 4639
Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 4641

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 4641

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tredici posti di vice assistente sanitaria nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica Pag. 4641

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Rovigo (classe 1ª) Pag. 4642

Prefettura di Siracusa: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa Pag. 4642

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL 30 DICEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Società per azioni Canapificio e jutificio di Nogara, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1957. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1957. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1957. — **Società per azioni Molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1957. — **« Nymco Società per azioni », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1957. — **S. A. italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen e C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1957. — **Amministrazione della provincia di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1957. — **Società per azioni Compagnia italiana tubi metallici flessibili, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. **Comune di Genova:** Estinzione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1957, n. **1224**.
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Art. 5.

L'onere di lire 900 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — PELLA — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225.

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57

Art. 2.

Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226.

Modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* previste dall'art. 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.

Art. 3.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Art. 4.

I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'art. 1 e allo ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'art. 1 della legge citata

Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'art. 1 della citata legge;

2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

Sul contingente di birra, la Zona di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino — impianto di Gorizia — fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — GAVA — CARLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella dei contingenti agevolati

PRODOTTI	Contingenti annui	
1. Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2. Burro e grassi alimentari	»	600
3. Olii di seme	»	1.300
4. Caffè	»	370
5. Surrogati di caffè	»	150
6. Zucchero	»	2.650
7. Cacao	»	60
8. Birra	Hl.	7.000
9. Spiriti	Ha.	2.200
10. Pepe	Tonn.	7
11. Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc)	»	500
12. Ghisa in pani	»	500
13. Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio e zincato	»	2.200
14. Tubi di ferro o di acciaio anche zincati	»	300
15. Punte o chiodi	»	100
16. Viterie e bullonerie	»	50
17. Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30
18. Rame	»	30
19. Bronzo e leghe varie	»	50
20. Filo di rame nudo e rivestito	»	10
21. Guarniture per scardassi	»	5
22. Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1
23. Legname per costruzione e da lavoro	Mc.	25.000
24. Legna da ardere	Tonn.	20.000
25. Carbone vegetale	»	500
26. Benzina	»	3.000
27. Acqua ragia	»	20
28. Petrolio	»	600
29. Gasolio	»	5.600
30. Lubrificanti	»	200
31. Unti da carro e per macchine	»	10
32. Colofonia	»	50
33. Olio di resina	»	100
34. Gomma lacca	»	2
35. Perossido di sodio	»	15
36. Albumina	»	5
37. Coloranti minerali	»	100
38. Coloranti chimici	»	30
39. Inchiostri tipografici	»	2,3
40. Vernici isolanti	»	0,6
41. Colle, comprese quelle sintetiche	»	200
42. Carta e cartoni	»	1.300
43. Cellophan	»	20
44. Fecole di patate	»	570
45. Manicotti in gomma per bussolerings e banchi di filatura	»	0,8
46. Tubi di cartoni per filatura	»	50
47. Tubetti di acciaio per macchine per tingere	»	0,4
48. Solfato di magnesio	»	20
49. Anelli per filatoi e tornitoi	»	1
50. Maglie e lame per licci di telai	»	1,8
51. Acciai stampati e forgiati greggi	»	25
52. Residui densi di olio combustibile	»	15.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

LEGGE 13 dicembre 1957, n. **1227**.

Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico e bibliografico soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Detta spesa, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sarà ripartita, in dieci esercizi finanziari, come segue:

Esercizio	1956-57	L.	900.000.000
»	1958-59	»	2.100.000.000
»	1959-60	»	2.100.000.000
»	1960-61	»	2.500.000.000
»	1961-62	»	2.500.000.000
»	1962-63	»	2.100.000.000
»	1963-64	»	1.600.000.000
»	1964-65	»	1.600.000.000
»	1965-66	»	1.300.000.000
»	1966-67	»	1.300.000.000

Una quota non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma potrà essere destinata ad oneri di carattere generale.

Art. 2.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1957, n. **1228**.

Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La strada provinciale Sedico-Vignole-Agordo-Alleghe-Larzonei-Cernadoi, in essa compreso il tronco Belluno-Vignole, è classificata nella rete delle strade statali con il n. 203 ed assume la denominazione di « Agordina ».

Art. 2.

Per i lavori di sistemazione della strada suddetta è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61.

La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e sarà assegnata all'A.N.A.S., che è autorizzata ad impegnare anticipatamente le somme stanziate negli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1229.

Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1500 abitanti

Art. 3.

I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai provveditori agli studi e non posso riguardare più di due aule.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il provveditore agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire trecentomila.

Art. 4.

I contributi previsti dagli articoli precedenti gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — TAMBRONI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 dicembre 1957, n. 1230.

Spesa straordinaria di lire 900.000.000 per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 900.000.000 all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere ai necessari ulteriori lavori di riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche dell'inverno 1955-56.

Art. 2.

All'onere di lire 900.000.000, di cui al precedente articolo, si farà fronte mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dell'avanzo di gestione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertato nell'esercizio 1954-55, da versarsi al Tesoro dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 dicembre 1957, n. 1231.

Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952 n. 524, prorogato al 31 dicembre 1957 con lo art. 1, comma primo, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — GONELLA — TAMBRONI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1232.

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Art. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto della attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il presidente, il vice presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Art. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire cinque milioni;

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente art. 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1233.

Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione « Carapelle » è distaccata dal comune di Ortanova in provincia di Foggia, ed eretta in Comune autonomo, con la denominazione di « Carapelle ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Carapelle e di Ortanova.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Ortanova, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Carapelle.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ortanova.

Al personale in servizio presso i comuni di Ortanova e di Carapelle che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1234.

Disposizioni per la nomina a « vice direttore », o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli impiegati delle carriere speciali, di cui al titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data del 30 giugno 1956 già rivestivano la qualifica di segretario, grado 9° di gruppo *B* del cessato ordinamento gerarchico, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti mediante concorso per merito distinto, o esame di idoneità ovvero mediante concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, possono conseguire la nomina a « vice direttore » o qualifica equiparata mediante scrutinio per merito comparativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1235.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da assegnare all'insegnamento di ottica presso l'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 24 luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 ago-

sto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'ottica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

Le somme dovute dalla Università di Firenze, concernenti il trattamento economico di attività del titolare del posto e il contributo per la costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sarà nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 156. — RELLEVA

Repertorio n. 443.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento dell'ottica presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze.

L'anno millenovecentocinquantasette e questo dì ventiquattro del mese di luglio in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti di me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1° luglio 1950; alla presenza dei testimoni cogniti e idonei signori:

Sacchi dott. Osvaldo, nato a Figline Valdarno e residente a Firenze, via Manzoni n. 3, direttore di sezione presso l'Università di Firenze;

Lazzeri rag. Luigi, nato a Firenze e residente a Firenze, via Micheli n. 3, ragioniere capo presso l'Università di Firenze; sono comparsi i signori:

Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera e domiciliato a Firenze, piazza San Marco n. 4, non in proprio ma quale rettore dell'Università degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 maggio 1957 che si allega sotto lettera « A » come parte integrante del presente atto;

Sperti ing. dott. Giannangelo, nato a Belluno e domiciliato a Firenze, via Carlo Bini n. 44, non in proprio, ma quale direttore generale delle Officine Galileo di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 1957 che si allega sotto lettera « B » come parte integrante del presente atto;

premesso:

che le Officine Galileo di Firenze hanno espresso l'intendimento di istituire mediante convenzione, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'ottica al fine di incrementare sempre più lo sviluppo dei rapporti tra l'industria e la Università attraverso l'applicazione scientifica in ogni settore dell'organizzazione tecnica e sociale;

che in conseguenza di quanto sopra le predette Officine Galileo si sono impegnate di assumere a loro carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di ottica;

che la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali presso la quale l'insegnamento viene impartito e il Senato accademico hanno riconosciuto — rispettivamente nelle adunanze del 20 febbraio 1957 e 10 aprile 1957 — come pienamente rispondente all'interesse degli studi l'istituzione del predetto posto di ruolo;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'adunanza del 27 maggio 1957 ha esaminato e approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate sulla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore a stipulare la presente convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Firenze è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di ottica.

Art. 2.

Le Officine Galileo di Firenze assumono la obbligazione di corrispondere annualmente all'Università degli studi di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di ottica, e al momento della richiesta dell'Università medesima, la somma che sarà necessaria per il pagamento dello stipendio annuo e di quant'altro dovuto, in virtù di legge, al professore che sarà chiamato a ricoprire la cattedra di cui sopra.

Qualora, successivamente alla richiesta di cui al comma precedente e per il periodo riferentesi alla medesima, venissero ad essere apportate, per disposizioni di legge, variazioni allo stipendio del predetto professore, le Officine Galileo si impegnano a versare all'Università la somma corrispondente a tali variazioni, rispetto alla somma precedentemente richiesta dall'Università medesima.

Art. 3.

Le Officine Galileo assumono inoltre l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Firenze, oltre la somma di cui all'art. 2, l'ammontare corrispondente al 20 % della somma stessa, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze, si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di ottica, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra in conto entrate del Tesoro;

b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20 % previsto dall'art. 3 della presente convenzione.

Art. 5.

La presente convenzione s'intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6;

b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2 comma secondo;

c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi predetti il posto di professore di ruolo di ottica s'intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 20 anni a decorrere dalla data di nomina presso la Università degli studi di Firenze del professore titolare della cattedra di ottica, e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze.

Si omette lettura dei due allegati perchè le parti, col mio consenso, vi hanno rinunciato.

Il presente atto consta di sei pagine e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo.

F.to: *E. Paolo Lamanna*
» *ing. G. Sperti*
» *Osvaldo Sacchi*, teste
» *Luigi Lazzeri*, teste
» *Tullio Gallo*

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 25 luglio 1957 al n. 1347, vol. 554. Esatte L. 1410.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1236.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di puericultura presso l'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 18 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 154. — RELLEVA

Repertorio n. 116.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la « puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentocinquantasette, a questo dì 18 del mese di ottobre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 10 ottobre 1957;

cavaliere del lavoro senatore Gerolamo Gaslini fu Pietro, da Monza, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 2 giugno 1957 del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Gerolamo Gaslini »; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso:

che la « Fondazione Gerolamo Gaslini » ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « puericultura », ritenendo che tale istituzione possa assicurare all'Istituto « Giannina Gaslini » maggiori possibilità di azione sia nel campo scientifico che in campo assistenziale e possa portare ulteriore prestigio all'Università di Genova;

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta « Fondazione Gerolamo Gaslini » ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, è istituito, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà medesima, ai sensi e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « puericultura », da svolgersi presso l'Istituto « Giannina Gaslini » di Genova-Quarto.

Art. 2.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini » si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Genova per il mantenimento del posto di ruolo di « puericultura » di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra di « puericultura » di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la « Fondazione Gerolamo Gaslini », si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000

Art. 4.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini » si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioè al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta « Fondazione Gerolamo Gaslini » si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dello insegnamento della « puericultura » compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposta dalla « Fondazione Gerolamo Gaslini » in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di « puericultura » la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo dovranno affluire al cap. 122, art. 13, recuperi diversi, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

Qualora la cattedra non venisse coperta con un titolare, l'impegno si considera sospeso, di diritto e di fatto, fino alla effettiva nomina del titolare.

Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra di « puericultura », l'impegno si intenderà decaduto.

Art. 7.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art 8;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di « puericultura » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di « puericultura » e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualità
F.to: *Carlo Cereti*

Cav del lavoro sen. Gerolamo Gaslini
F.to: *G. Gaslini*

Dott. Mario Alburno
F.to: *Mario Alburno*

Atti pubblici Genova, registrato al vol. 785, n. 008662, 19 ottobre 1957.
Esatte Lit. *Gratis*.

Il direttore: F.to: illeggibile

Genova, 22 ottobre 1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1957.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nominato con proprio decreto 22 aprile 1953 è scaduto per compiuto quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 1033 del 1933, sostituito dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentativa delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto come segue:

Cerri Carlo, Colasanto on. Domenico, Storti dottor Bruno, Verzelli dott. Silvano, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Arduini Romolo, Dalla Chiesa dott. Enzo, Montagnani Fernando, Scalia on. Vito, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Gotta Domenico, Rizzo dott. Guglielmo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bianchi dott. ing. Bruno, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Bellacci avv. Riccardo, Pasquato dott. Michelangelo, Lupi dott. Angelo, in rappresentanza degli industriali;

Carrara sen. prof. avv. Giovanni, De Palma dottor Michelangelo, Manzini dott. Paolo, in rappresentanza degli agricoltori;

Bertagnolio avv. Corrado, in rappresentanza dei commercianti;

Franzetti dott. Alfredo, Utili avv. Carlo, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni, Valentini dott. Marcello, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Liguoro dott. Alfredo, per il Ministero del tesoro;

Bottalico dott. Michele, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Apollonio dott. William, per il Ministero dell'industria e commercio.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1957

GRONCHI

GUI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1957
Registro n. 5 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 113. — GALLOZZI

(7136)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nominato con proprio decreto 9 maggio 1953, è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sostituito dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è composto come segue:

Solari dott. Angelo Raffaele, membro effettivo, Villa dott. Giuseppe, membro supplente, designati dal Presidente della Corte dei conti;

Moriniello dott. Aldo, membro effettivo, D'Harmant Francois dott. Antonio, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bringiotti dott. Dante, membro effettivo, Zambrano dott. Riccardo, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Cavezzali dott. Paolo, Tosi Giacomo, membri effettivi, Lucchini Adolfo, Rossi Aride, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Perolo avv. Mario, membro effettivo, Pilati dottor Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Roma, addì 15 ottobre 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(7137)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1957.

Ricostituzione dei Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, commercio e servizi pubblici, nell'agricoltura e per la Sezione dei grandi invalidi del lavoro, presso l'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1953, concernenti la costituzione dei Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, per l'assicuzione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro, costituiti presso l'Istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1957, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che in base al disposto dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, si rende necessario procedere anche alla ricostituzione dei Comitati tecnici sopraindicati;

Considerato che ai sensi degli articoli 4, 5, 6 del precitato decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, gli esperti e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Membri:

Azais Ettore, Lena Mario, Pinna Mario, Schiano avv. Pasquale, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Driussi on. dott. Gualtiero, Gattuso dott. Achille, Melandri Enrico, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Gallo dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Membri:

Bussi avv. Benedetto, Romanini William, Sommovigo Amedeo, Tramontani Renato, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Allatere dott. Filippo, Micheli dott. Luigi, Pilati dott. Giuseppe, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

Il Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Membri:

Piccioni dott. Alberto Mario, in rappresentanza dei grandi invalidi del lavoro,

Filosi prof. avv. Luigi, Pastore Bartolomeo, in rappresentanza dei lavoratori;

De Niederhausern dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1957

Il Ministro: Gui

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Approvazione del piano tecnico n. 1260, presentato dalla Società telefonica delle Venezie, concernente la costituzione del nuovo centro rete di Meolo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie

dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella II Zona, convenzione approvata con regio decreto n. 506 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 25 luglio 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1260, relativo alla costituzione del nuovo centro rete di Meolo (Udine);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 650 del 7 novembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la costituzione della nuova rete urbana di Meolo, comprendente il territorio di detto Comune, ore sede di ufficio telefonico di estensione del centro rete di San Donà di Piave;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale interessata ha dato la propria adesione alla predetta modifica per i vantaggi che deriveranno agli utenti in conseguenza del passaggio dal terzo al quarto gruppo tariffario e dell'eliminazione delle quote di giunzione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1260, presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente la costituzione del nuovo centro rete di Meolo.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 39416 in data 16 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Angeletti Guido, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Chieti, con il sig. Monti Walter;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Monti Walter, è chiamato a far parte quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del sig. Angeletti Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1957.

Approvazione del « piano regolatore telegrafico nazionale » e del « piano regolatore telefonico nazionale ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Considerata l'esigenza di provvedere al perfezionamento e allo sviluppo dei servizi telegrafici e telefonici di pertinenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari, assicurando la più razionale ed organica utilizzazione delle reti telegrafoniche e la gestione più economica possibile dei servizi stessi in relazione ai progressi della tecnica ed alle esigenze del traffico e dell'utenza pubblica e privata;

Ritenuta la necessità che l'impianto e l'esercizio dei predetti servizi e la relativa organizzazione tecnica siano disciplinati a mezzo di appositi piani regolatori nazionali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi gli uniti « piano regolatore telegrafico nazionale » e « piano regolatore telefonico nazionale », con gli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2.

Il « piano regolatore telegrafico nazionale » ed il « piano regolatore telefonico nazionale » entrano in vigore il 1° gennaio 1958.

Art. 3.

Le modifiche e le revisioni al « piano regolatore telegrafico nazionale » ed al « piano regolatore telefonico nazionale » previste dai piani stessi saranno approvate con decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Piano regolatore telegrafico nazionale

Art. 1.

Definizione dei servizi telegrafici

I servizi telegrafici per l'interno e per l'estero, considerati dal presente piano regolatore e gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio telegrafico ad uso del pubblico, di accettazione, trasmissione e recapito dei telegrammi, dei fototelegrammi e dei facsimili;

b) il servizio telegrafico *telex* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra abbonati;

c) il servizio telegrafico speciale *telestato* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra gli organi delle Amministrazioni dello Stato;

d) il servizio speciale *postaletex* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio dei conti correnti postali disciplinati dal libro I, titolo III, capo III, del Codice postale e delle telecomunicazioni;
ed inoltre altri eventuali servizi telegrafici speciali ed accessori non compresi nelle lettere precedenti.

Lo scambio di messaggi per i servizi di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo avviene esclusivamente a mezzo di apparati aritmici e di circuiti della rete telegrafica a commutazione automatica definita al successivo art. 5.

Art. 2.
Suddivisione del territorio nazionale

Ai fini dell'espletamento tecnico dei servizi indicati nel precedente articolo, il territorio nazionale viene suddiviso in *distretti telegrafici*.

Ciascun distretto telegrafico è suddiviso a sua volta in *settori telegrafici*, possibilmente coincidenti con le circoscrizioni di uno o più settori telefonici.

Il raggruppamento di più distretti, comprendente in tutto o in parte il territorio di una Regione o eccezionalmente in tutto o in parte il territorio di Regioni confinanti, costituisce un *compartimento telegrafico*.

I distretti, i settori ed i compartimenti sopra definiti prendono il nome dalle località ove sono ubicati i rispettivi centri definiti al successivo art. 3.

Art. 3.
Centri telegrafici

In ogni compartimento, distretto e settore è costituito un centro telegrafico, denominato rispettivamente *centro telegrafico compartimentale* (CTC), *centro telegrafico distrettuale* (CTD) e *centro telegrafico settoriale* (CTS).

In ciascuno dei centri telegrafici di cui ai precedenti comma ha sede un ufficio telegrafico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel CTC ha sede una centrale telegrafica di commutazione automatica alla quale sono collegati direttamente, per il traffico terminale e per quello in transito, i centri distrettuali situati nell'ambito dello stesso compartimento.

I CTC che svolgono funzioni di transito per il traffico sulla rete primaria, definita al successivo art. 6, sono denominati *centri telegrafici compartimentali principali* (CTCP).

I CTCP che svolgono le funzioni di centri di transito per il traffico internazionale sono denominati *centri nazionali* (CN).

Il CTD è situato, di norma, in un capoluogo di Provincia. In esso ha sede una centrale telegrafica di commutazione automatica alla quale sono direttamente collegati, per il traffico terminale e per quello in transito, i centri telegrafici settoriali, di cui al successivo comma, situati nell'ambito del distretto stesso.

Nel CTS, possibilmente coincidente con un centro di settore telefonico, ha sede, per il servizio telegrafico ad uso pubblico, un *centro telegrafico di raccolta* e smistamento del traffico (CTR).

I CTS sono suddivisi in due categorie:

alla prima appartengono i centri il cui traffico medio giornaliero complessivo, accertato nel periodo di un anno solare, raggiunga almeno i 50 telegrammi;

alla seconda appartengono i centri il cui traffico medio giornaliero complessivo, accertato nel periodo di un anno solare, è superiore a 15 ed inferiore a 50 telegrammi.

Al CTS sono collegate, di norma, a mezzo telefono, con le modalità indicate al successivo art. 12, le località minori con traffico giornaliero non superiore a 15 telegrammi comprese nell'ambito del settore stesso e dotate di posto telefonico pubblico o di stabilimento P. T. allacciato alla rete telefonica. Ove particolari ragioni di carattere geografico o topografico, o altre connesse alla configurazione della rete telefonica o alle modalità di esercizio del servizio telefonico, lo consigliassero, talune località minori possono essere — eccezionalmente — collegate ad un ufficio telegrafico diverso dal centro settoriale di appartenenza.

Art. 4.
Sede dei centri telegrafici

I CTC hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona.

I centri di Bologna, Milano, Napoli e Roma sono CTCP.

I centri di Milano e Roma sono anche CN.

Le sedi dei CTD sono indicate nell'elenco allegato A.

Le sedi dei CTS verranno stabilite entro un anno dalla entrata in vigore del presente piano.

Art. 5.
Mezzi per l'espletamento dei servizi telegrafici

All'espletamento dei servizi telegrafici indicati nel precedente art. 1 si provvede:

con una rete telegrafica a commutazione automatica unica per i vari servizi;

con collegamenti telegrafici diretti per traffico terminale;

con circuiti telefonici ad uso promiscuo.

Alla rete telegrafica a commutazione automatica sono collegati:

i centri telegrafici compartimentali;

i centri telegrafici distrettuali;

i centri telegrafici settoriali di 1ª categoria.

I centri telegrafici settoriali di 2ª categoria sono di norma collegati ad un centro settoriale di 1ª categoria, utilizzando eventualmente sistemi telegrafici speciali, e solo eccezionalmente alla rete telegrafica a commutazione automatica.

I collegamenti telegrafici diretti sono utilizzati

per l'espletamento del traffico terminale fra gli uffici telegrafici più importanti ove l'entità del traffico e la sicurezza del servizio lo richiedano;

per la costituzione di collegamenti ad uso privato e per l'espletamento dei servizi speciali che non si avvalgono della rete telegrafica a commutazione automatica.

I circuiti telefonici sono utilizzati, di norma, con le modalità indicate nel successivo art. 12, per l'espletamento del servizio telegrafico ad uso del pubblico, mediante trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi, fra le località minori sedi di posto telefonico pubblico o di stabilimento P. T. allacciato alla rete telefonica e il rispettivo CTS.

I circuiti telefonici possono essere altresì utilizzati con i sistemi telegrafici speciali per costituire, in casi particolari, collegamenti diretti fra i CTS di 2ª categoria e i CTS di 1ª categoria.

Per la realizzazione di tutti i collegamenti, diretti e in commutazione, verranno utilizzati, ove possibile e conveniente, anche circuiti di altri Enti statali o delle Società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni.

Art. 6.
Configurazione della rete telegrafica a commutazione automatica

I CTC indicati al primo comma dell'art. 4 sono fra loro collegati mediante una rete denominata *rete primaria*.

La rete primaria comprende:

i collegamenti a maglia tra i centri di Milano, Roma, Bologna e Napoli;

i collegamenti a stella del centro di Roma con tutti gli altri CTC;

i collegamenti a stella del centro di Milano con i centri di Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Verona, Venezia, Pescara e Bari;

i collegamenti a stella del centro di Bologna con i centri di Torino, Verona, Venezia, Genova e Firenze;

i collegamenti a stella del centro di Napoli con i centri di Bari, Catanzaro, Catania e Palermo.

I CTD sono collegati al proprio CTC con circuiti diretti costituenti nel loro insieme una rete stellare denominata *rete compartimentale radiale*.

I CTS sono collegati al proprio CTD con circuiti diretti costituenti nel loro insieme una rete stellare denominata *rete distrettuale radiale*.

Ove l'entità del traffico o riconosciute esigenze di sicurezza dell'esercizio della rete telegrafica a commutazione automatica lo richiedano, possono essere costituiti collegamenti diretti, per traffico terminale ed in transito, fra CTC, fra CTD appartenenti o non allo stesso compartimento, e fra CTC e CTD dello stesso e di altri compartimenti.

Art. 7.
Caratteristiche tecniche fondamentali della rete telegrafica a commutazione automatica

Le centrali telegrafiche di commutazione avranno possibilmente le caratteristiche di sistemi automatici specificatamente telegrafici, in modo che con una completa utilizzazione delle possibilità offerte dal telestampante, sia dato di:

conseguire il massimo rendimento della rete;
soddisfare nel modo tecnicamente ed economicamente migliore le particolari esigenze dell'utenza;
assicurare le migliori condizioni per l'esercizio della rete stessa.

La rete telegrafica a commutazione automatica è costituita impiegando, di norma, per i vari servizi telegrafici che utilizzano la rete medesima, gli stessi fasci di circuiti, gli stessi centri di commutazione e, per quanto possibile, apparecchiature di commutazione in comune.

Nelle centrali di commutazione automatica sono però impiegati sistemi di interdizione o di abilitazione che impediscano o rispettivamente consentano il collegamento fra utenti di servizi diversi; tali sistemi dovranno agire preferibilmente nelle centrali di partenza senza impegno di circuiti di collegamento.

La rete telegrafica a commutazione è costituita in modo da assicurare:
l'espletamento, senza ritrasmissioni, di almeno l'80 % dell'intero traffico pubblico nazionale;
la possibilità di eseguire gli ampliamenti necessari per sopperire alle prevedibili esigenze del traffico nei prossimi venti anni;
una elevata qualità delle vie di trasmissione;
una elevata sicurezza d'esercizio;
una conveniente utilizzazione dei fasci di collegamento;
una razionale distribuzione del traffico.

L'istradamento delle comunicazioni fra due centri di commutazione qualsiasi della rete automatica deve effettuarsi in modo da impegnare sulle vie normali non più di quattro e sulle vie deviate non più di cinque tronchi di telegrafia armonica in serie.

Le vie di trasmissione devono essere costituite in modo tale che il grado di distorsione propria di tali vie non superi, in ogni caso, i limiti prescritti dalle raccomandazioni del Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico e Telefonico (C. C. I. T T.).

I collegamenti della rete primaria definita al precedente art. 6 debbono essere, possibilmente, ripartiti su portanti aventi percorso diverso.

Nei fasci di maggiore potenzialità i collegamenti sono di tipo idoneo ad effettuare la selezione unidirezionale.

Nei fasci di piccola potenzialità i collegamenti sono di norma di tipo idoneo ad effettuare la selezione bidirezionale. Il grado di perdita ammesso per i fasci di collegamento tra due qualsiasi centri di commutazione non deve superare l'1 %.

Art. 8.

Principali caratteristiche d'esercizio dei servizi telegrafici

Gli impianti destinati all'espletamento dei servizi telegrafici indicati all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio:

a) Servizio ad uso del pubblico:
impiego di telestampanti a zona;
esercizio normale in semiduplice;
proporzionamento dei posti di ricezione di ogni ufficio tale da garantire che le chiamate non ricevute per occupazione degli apparecchi, nell'ora di massimo traffico, non superino il 3 % del totale delle chiamate entranti;
esclusione del dirottamento dei messaggi in caso di indisponibilità del posto chiamato;
predisposizione degli organi di selezione finale tale da consentire, in caso di occupazione del posto chiamato, l'inoltro della chiamata dopo un'attesa fino ad 1' o al massimo fino a 2' in relazione all'entità del traffico ed alla importanza dell'ufficio;
proporzionamento dei posti di emissione tale da evitare che la giacenza massima dei telegrammi superi i 15';
ricerca automatica dei posti multipli costituenti il gruppo di posti di ricezione di ogni ufficio telegrafico.

b) Servizio *telex*:
impiego di telestampanti a foglio;
esercizio in semiduplice o in duplice;
espletamento del traffico «senza attesa»;
adozione di speciali dispositivi di centrale per la registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione e la fatturazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;
adozione di dispositivi per l'invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo art. 9.

c) Servizio *telestato*:
esercizio in semiduplice o in duplice;
possibilità di differire l'inoltro di una parte del traffico ad orari prestabiliti;
adozione di contatori per la documentazione semplificata degli addebiti.

Per i servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo del margine del telestampante e i notiziari speciali, è prevista l'adozione di dispositivi che permettano l'espletamento di tali servizi, gratuiti o in abbonamento, senza determinare limitazioni o intralci al traffico delle centrali.

d) Servizio *postatelex*:
le caratteristiche d'esercizio del servizio *postatelex* saranno definite entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano e saranno comunque compatibili con le caratteristiche della rete a commutazione automatica su cui il servizio si svolgerà.

Art. 9.

Segnalazioni scritte agli utenti

Le centrali telegrafiche di commutazione automatica devono essere dotate di speciali dispositivi per la registrazione, sui telestampanti di due qualsiasi utenti fra loro collegati, della data-orario di inizio e fine di ciascuna comunicazione.

Il gruppo data-orario deve contenere l'indicazione dell'anno, mese, giorno, ora, minuto e frazione di minuto di 10 in 10 secondi.

Il gruppo indicativo della fine della trasmissione deve essere preceduto dalla parola «FIN».

Analoghi dispositivi di centrale devono assicurare la registrazione automatica, su ciascun telestampante, delle sigle di selezione dell'utente chiamante e di quello chiamato, nonchè delle espressioni di codice previste dal C.C.I.T.T. per le condizioni di servizio:
occupato: OCC;
guasto: DER;
abbonato non più collegato: NP;
connessione non consentita: NA;
mancanza di circuiti: NC;
ripetere: RPT;
errore: EEE.

Per gli utenti del servizio *telex* le segnalazioni, di cui al presente articolo, che occorrono per poter effettuare automaticamente la contabilità degli addebiti relativi a ciascun utente e per conferire, fin dove possibile, il carattere di prova documentale ai messaggi *telex*, devono essere registrate anche in centrale.

Art. 10.

Codice telegrafico usato nella rete telegrafica a commutazione automatica

Alla rete telegrafica a commutazione automatica vengono collegati telestampanti utilizzanti il codice telegrafico internazionale n. 2 del C.C.I.T.T., salvo quanto sarà necessario per il servizio *postatelex*.

Ogni posto di utente, comprendente un telestampante, o, nel caso dei posti multipli di ricezione, un gruppo di telestampanti, è individuato univocamente, in campo nazionale, da una sigla costituita da 5 o al massimo 6 caratteri di scrittura: lettere, cifre, segni di interpunzione.

Il codice telegrafico internazionale n. 2 è utilizzato anche per l'invio dei segnali di selezione dal telestampante chiamante, tra le centrali ed inoltre per l'invio delle segnalazioni agli utenti.

Art. 11.

Connessione della rete telegrafica a commutazione automatica con le reti estere

Il servizio telegrafico ad uso del pubblico per l'estero, eccettuata la parte di pertinenza delle Società concessionarie dei servizi telegrafici, regolata dalle convenzioni in vigore, viene, di norma, espletato per mezzo di una ritrasmissione negli uffici telegrafici di Roma e Milano collegati alla rete telegrafica europea a commutazione denominata *gentex*.

Il servizio *telex* per l'estero viene espletato attraverso le centrali di Roma e Milano cui fanno capo le linee internazionali.

Per entrambi i servizi il traffico da e per i Paesi del bacino del Mediterraneo ed extraeuropei è, di norma, istradato sul centro nazionale di Roma; il traffico da e per i Paesi del regime europeo, sul centro nazionale di Milano.

Il servizio *telestato* per l'estero viene espletato soltanto attraverso il centro nazionale di Roma.

La connessione con le reti estere per i servizi *telex* e *telestato* avviene per commutazione automatica, semiautomatica o manuale, in conformità di accordi stabiliti con i vari Paesi.

Art. 12.

Servizio telegrafico ad uso del pubblico nelle località minori

Il servizio telegrafico ad uso del pubblico nelle località minori che siano sprovviste di ufficio telegrafico, e in quelle nelle quali l'Amministrazione riterrà di sopprimere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito, viene, di norma, espletato, mediante trasmissione fonica, dai posti telefonici pubblici, con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le Società telefoniche concessionarie di zona.

Il traffico tra le località minori, appartenenti allo stesso settore telegrafico o eccezionalmente a settori diversi compresi nell'ambito dello stesso distretto telefonico, si svolge, di norma, senza alcuna ritrasmissione.

Art. 13.

Prescrizione per i materiali

Tutti gli impianti, linee, centrali, apparecchiature, apparati, strumenti e loro componenti impiegati per l'attuazione del presente piano regolatore devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni tecniche approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Realizzazione del piano regolatore telegrafico nazionale

Con il 1° gennaio 1958 avrà inizio la graduale applicazione del presente piano.

Art. 15.

Revisione del piano regolatore telegrafico nazionale

Alla fine di ogni biennio il presente piano regolatore sarà sottoposto a revisione per controllarne la rispondenza alle esigenze del servizio, adeguarlo eventualmente a queste ultime nonchè per introdurvi i miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati dell'esperienza acquisita.

Durante i periodi indicati nel precedente comma il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del Consiglio d'amministrazione, ha facoltà di apportare alla struttura della rete, alle aree distrettuali, settoriali ed ai relativi centri, nonchè alle modalità di svolgimento dei servizi, le varianti che saranno richieste dalle esigenze del traffico purchè conformi ai criteri generali stabiliti nel presente piano.

ALLEGATO 4

al piano regolatore telegrafico nazionale

Elenco dei CTD

Agrigento	Messina
Alessandria	Modena
Ancona	Novara
Avellino	Padova
Belluno	Parma
Bergamo	Perugia
Bolzano	Pisa
Brescia	Potenza
Caltanissetta	Reggio Calabria
Como	Salerno
Cosenza	Sassari
Cuneo	Siracusa
Foggia	Taranto
Forlì	Trento
Frosinone	Trieste
Grosseto	Udine
Lecce	Varese
Latina	Viterbo

Piano regolatore telefonico nazionale

Art. 1.

Definizione dei servizi telefonici

I servizi telefonici ad uso pubblico per l'interno e per l'estero, gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio urbano, cioè nell'ambito delle reti urbane;

b) il servizio interurbano, cioè tra reti urbane diverse nell'ambito nazionale;

c) il servizio internazionale, ivi compreso quello a breve distanza comunemente detto di frontiera;

ed inoltre i servizi speciali ed accessori non compresi nei comma precedenti.

I servizi sopra indicati possono svolgersi sia da posti telefonici pubblici, sia da posti di abbonato.

Art. 2.

Suddivisione del territorio nazionale

Ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, il territorio nazionale viene suddiviso in *distretti telefonici*.

Ciascun *distretto telefonico* è diviso a sua volta in *settori telefonici*; ciascun settore comprende una o più *reti telefoniche urbane*, la cui circoscrizione territoriale è definita dalle leggi, dai regolamenti o dalle convenzioni per la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico.

Il raggruppamento di più distretti in aree comprendenti, in tutto o in parte, il territorio di una Regione, o eccezionalmente parte del territorio di Regioni confinanti, costituisce *il compartimento telefonico*.

Il raggruppamento di reti urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti viene determinato in relazione alla loro situazione geografica nonchè all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico.

I distretti, i settori, le reti urbane ed i compartimenti sopra indicati prendono il nome dalle località ove sono ubicati i rispettivi centri definiti nel successivo art. 3.

Art. 3.

Centri di commutazione e reti

Dicesi *rete urbana* il complesso di impianti destinato a collegare gli utenti compresi nelle circoscrizioni territoriali definite al secondo comma del precedente art. 2.

Dicesi *centrale telefonica* il complesso costituito dalle terminazioni di linee telefoniche, dai mezzi di commutazione e dai dispositivi accessori necessari per stabilire l'interconnessione tra le suddette linee, nonchè dai locali che li contengono.

Nelle reti urbane le centrali assumono, a seconda delle loro caratteristiche, la denominazione di *centrali principali, centrali secondarie o sottocentrali* e *centrali satelliti*.

Dicesi centrale telefonica principale quella centrale in cui il collegamento fra utenti ad essa allacciati viene stabilito interamente con organi compresi nella centrale stessa e su cui convergono e da cui partono linee di giunzione con eventuali altre centrali principali, sottocentrali e satelliti.

Dicesi sottocentrale telefonica quella centrale in cui il collegamento tra utenti ad essa allacciati viene stabilito con l'intervento temporaneo di organi di commutazione di altra centrale, di norma principale.

Dicesi centrale satellite quella centrale il cui collegamento tra utenti ad essa allacciati viene stabilito con l'intervento permanente di organi di commutazione di altra centrale.

Le reti urbane prendono il nome di *reti monocentriche* o di *reti policentriche* a seconda che comprendano una o più centrali principali di commutazione.

Il complesso delle reti — intese come totalità degli impianti — interamente contenuto in ciascun settore, in ciascun distretto, in ciascun compartimento prende il nome rispettivamente di *rete settoriale*, *rete distrettuale*, *rete compartimentale*.

In ciascuna di dette reti è costituito un centro di raccolta e smistamento del traffico, denominato rispettivamente *centro di settore* (CS), *centro di distretto* (CD), *centro di compartimento* (CC).

In ciascuna rete urbana viene costituito un centro di rete urbana (CRU) che si identifica, di norma, con la sede della centrale principale ove sono collocati gli organi di commutazione terminali dei circuiti di collegamento con il centro di ordine superiore; in quanto possibile, tale centrale viene scelta prossima al baricentro della rete urbana.

In ogni settore, distretto e compartimento, ai centri di rete urbana, di settore e di distretto sono direttamente collegati rispettivamente al centro di settore, di distretto e di compartimento, attraverso cui si svolge il traffico tra reti urbane di uno stesso settore, tra settori di uno stesso distretto e fra distretti dello stesso compartimento e di altri compartimenti.

I tre tipi di reti fondamentali a stella — intese come insieme dei soli collegamenti — che ne risultano prendono il nome rispettivamente di *rete settoriale radiale, rete distrettuale radiale* e *rete compartimentale radiale*.

In ciascun compartimento, i collegamenti tra i centri di distretto e tra questi e il centro di compartimento costituiscono la *rete secondaria*.

I centri di compartimento sono collegati fra loro da una rete a maglia denominata *rete primaria*.

I collegamenti diretti fra due centri di compartimento devono essere possibilmente costituiti da due fasci di circuiti aventi percorso diverso.

Il traffico internazionale viene svolto attraverso i centri di Roma e Milano che assolvono anche le funzioni di centri di transito del traffico stesso. I predetti centri sono denominati *centri nazionali di tranisto* o più brevemente *centri nazionali* (CN) e sono collegati direttamente tra loro e con tutti i centri di compartimento.

Sono ammessi collegamenti internazionali facenti capo ad altri compartimenti limitatamente al traffico di pertinenza di ciascun compartimento.

Sono ammessi altresì collegamenti internazionali tra località di frontiera.

Di norma in ogni centro di settore, di distretto e di compartimento, nonchè nei due predetti centri nazionali, ha sede una *centrale di commutazione* che prende il nome rispettivamente di *centrale settoriale, distrettuale, compartimentale* e *nazionale di transito*.

Art. 4.

Definizione dei collegamenti

Un collegamento tra due qualsiasi centri che utilizzi i soli organi di commutazione terminali degli stessi centri e costituito senza l'intervento di organi di commutazione in centri intermedi, dicesi *collegamento diretto* (o senza transito).

I collegamenti diretti fra centri di reti urbane ed il rispettivo centro di settore, quelli fra centri di settore ed il rispettivo centro di distretto, e quelli fra centri di distretto ed il rispettivo centro di compartimento, prendono il nome di *collegamenti radiali*.

I collegamenti diretti non radiali fra due centri, di cui almeno uno non sia centro di compartimento, vengono denominati *collegamenti trasversali*.

Un collegamento limitato nell'ambito di un settore, di un distretto, di un compartimento dicesi *collegamento omologo* in ciascuna delle citate circoscrizioni.

Gli altri collegamenti diretti, salvo quelli primari tra i centri di compartimento, prendono il nome di *collegamenti non omologhi*.

Art. 5.

Collegamenti trasversali

La formazione dei sottoelencati collegamenti trasversali è consentita quando il traffico sia tale da richiedere, di norma, un gruppo di almeno 12 circuiti complessivi per entrambe le direzioni:

a) fra un centro compartimentale e un centro di distretto appartenente ad altro compartimento il collegamento, se utilizzato per solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale intercompartimentale secondaria*; se idoneo anche per il traffico in transito nel centro di compartimento, assume la denominazione di *trasversale intercompartimentale primaria*;

b) fra due centri di distretto appartenenti a compartimenti diversi tra loro confinanti il collegamento, da utilizzare per il solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale interdistrettuale non omologa*;

c) fra due centri di distretto appartenenti allo stesso compartimento: il collegamento, da utilizzare per il solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale interdistrettuale omologa*.

La formazione di collegamenti trasversali è comunque subordinata all'accertamento dei presupposti tecnici ed economici, che dimostrino la convenienza della loro realizzazione.

I collegamenti trasversali fra Roma e i capoluoghi di Provincia possono essere costituiti per qualsiasi volume di traffico.

Art. 6.

Teleselezione

Gli impianti di commutazione della rete telefonica nazionale dovranno svilupparsi in modo da realizzare, il più rapidamente possibile, la teleselezione attraverso le fasi sottoindicate non necessariamente vincolate ad un rigido ordine di priorità:

a) teleselezione da utente (da utente ad utente) nell'area distrettuale;

b) teleselezione da operatrice (da operatrice ad utente) nell'area compartimentale e graduale sviluppo, in quest'area, della teleselezione da utente;

c) teleselezione da operatrice su scala nazionale, cioè nel traffico tra compartimenti diversi;

d) teleselezione da utente tra singoli centri appartenenti a compartimenti diversi;

e) teleselezione da utente per particolari categorie di utenti a forte traffico interurbano (grandi parlatori);

f) teleselezione da utente su scala nazionale.

Nell'attuazione della teleselezione da utente di cui alle precedenti lettere *b), d), e)* ed *f)* dovrà essere prevista la possibilità di impiego di dispositivi per la registrazione degli elementi necessari ai fini della contabilizzazione delle singole comunicazioni.

Art. 7.

Equivalenti

L'equivalente nominale (attenuazione d'inserzione tra resistenze pure terminali di 600 Ohm misurata a 800 Hz) di un circuito interdistrettuale comunque costituito non deve superare 0, 8 N. Per la realizzazione di un collegamento interdistrettuale dovranno impegnarsi non più di due od eccezionalmente tre tratte di rete primaria e non più di due tratte di rete secondaria.

Nel distretto l'equivalente nominale del circuito collegante l'apparecchio di abbonato al centro del distretto non deve superare 1, 1 N.

L'attenuazione d'inserzione totale a 800 Hz delle centrali incluse in una comunicazione interurbana tra due abbonati non deve superare 0, 5 N.

L'equivalente di riferimento rispetto allo SFERT (sistema fondamentale europeo di riferimento per la trasmissione telefonica) in emissione e in ricezione dell'apparecchio d'abbonato deve corrispondere a quello prescritto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e non deve superare 0, 7 N.

Art. 8.

Istradamento del traffico

L'istradamento delle comunicazioni tra due distretti compresi in compartimenti diversi deve effettuarsi, salvo i casi contemplati nel precedente art. 5, attraverso i rispettivi centri compartimentali.

Quando coesistano più istradamenti, la scelta di una via libera dovrà essere effettuata in modo da impegnare un numero di transiti progressivamente crescente; comunque dovranno impegnarsi non più di due o, eccezionalmente, tre tratte della rete primaria e non più di due tratte della rete secondaria.

I fasci di circuiti interdistrettuali, quando le condizioni tecniche dei circuiti lo permettano e quando non vi ostino ragioni economiche, possono essere divisi in due gruppi per servizio terminale e per servizio di transito lasciando la possibilità di travaso del traffico di supero dal gruppo di circuiti terminali sul gruppo dei circuiti di transito.

Art. 9.

Terminazioni delle linee interdistrettuali

La commutazione per il transito sulla rete primaria deve essere effettuata con il sistema a 4 fili, sia dei circuiti a 4 fili della rete primaria o secondaria, sia dei circuiti a due fili e di quelli misti 2-4 fili appartenenti alla rete radiale secondaria da trasformare a 4 fili mediante l'impiego di forchette ed eventuali amplificatori terminali inseriti nei circuiti a 2 fili.

Le possibili terminazioni delle linee interdistrettuali che possono far capo a un centro compartimentale e che sono ammesse al transito sulla rete primaria, risultano dall'allegato 1 al presente piano.

Il gruppo *A* indica la soluzione senza l'impiego di attenuatori escludibili, il gruppo *B* quella con l'impiego di detti attenuatori.

La scelta dell'una o dell'altra disposizione deve essere fatta tenendo conto delle particolari condizioni dei circuiti e delle esigenze tecniche ed economiche di un buon esercizio.

Nel diagramma sono indicati i valori nominali di equivalente dei diversi tipi di circuiti interdistrettuali ed i livelli che si presentano nei punti di connessione.

Art. 10.

Sistemi di segnalazione e codici

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare per l'espletamento del traffico telefonico nazionale sono quelli indicati nell'allegato 2.

Art. 11.

Istituzione dei centri e configurazione delle reti

Col 1° gennaio 1958 avrà inizio l'istituzione graduale dei centri compartimentali di transito di cui all'allegato 3, nonchè dei centri di distretto e dei centri di settore di cui allo elenco allegato 4 che potrà essere modificato ed integrato entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano.

La configurazione della rete primaria, della rete secondaria e delle reti distrettuali risulta dagli allegati 5 e 6.

Nel primo quinquennio di attuazione del presente piano regolatore e salvo riesame al termine di tale quinquennio, i centri di Messina, Livorno e Padova hanno funzioni analoghe a quelle dei centri compartimentali ai soli effetti del traffico tra il rispettivo settore e le località di altro compartimento o di altra zona di concessione.

Art. 12.

Numerazione dei centri

Con la introduzione della teleselezione, da operatrice e da utente, sarà applicato il piano di numerazione dei centri compartimentali e dei centri di distretto indicato nell'allegato 7 che potrà essere modificato ed integrato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.

Art. 13.

Previsioni di sviluppo degli impianti

Il prospetto delle previsioni di massima per lo sviluppo degli impianti urbani e interurbani nel ventennio 1957-1976 è quello indicato nell'allegato 8.

Tali previsioni costituiranno la base di orientamento per la progettazione dei nuovi impianti destinati a soddisfare le esigenze del servizio telefonico ad uso pubblico.

Art. 14.

Elenco dei collegamenti trasversali

Entro un anno dalla data del decreto Ministeriale che approva il presente piano regolatore verrà stabilito l'elenco dei collegamenti trasversali, indicati nel precedente art. 5, previsti nel primo quinquennio.

L'elenco di tali collegamenti, con l'indicazione delle rispettive caratteristiche tecniche, dovrà essere sistematicamente aggiornato con le successive varianti approvate dall'Amministrazione.

Art. 15.

Revisione del piano regolatore

Alla fine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore e di ogni triennio successivo, il presente piano regolatore sarà sottoposto a revisione per controllarne la rispondenza alle esigenze del servizio ed adeguarlo eventualmente a queste ultime, per aggiornare il prospetto delle previsioni di cui all'allegato 8 e per introdurre tutti quei miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati della esperienza acquisita.

Ove urgenti e indifferibili esigenze del servizio lo richiedano, e previo parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del Consiglio di amministrazione, potranno essere apportate, anche durante i periodi indicati nel precedente comma, integrazioni e modifiche alle singole prescrizioni del piano regolatore sempre che conformi ai criteri generali indicati negli articoli precedenti.

Art. 16.

Prescrizioni per i materiali

Tutti gli impianti, linee, centrali, apparecchiature, strumenti e componenti, che sono impiegati nella rete telefonica nazionale per l'attuazione del presente piano regolatore, devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni tecniche approvate dall'Amministrazione.

(7037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Lavello (Potenza), di complessivi ettari 1240.47.67, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 795 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta ALLIATA Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio in parti uguali e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 124.557.074 (lire centoventiquattromilionicinquecentocinquantasettemilasettantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 24 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 15, particella 6, classe II

Corrige

Foglio 15, particella 6, classe I

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 14.69.08, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3697 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CANDELA Federico fu Costanzo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.732.216 (lire unmilionesettecentotrentaduemiladuecentosedici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 30, particella 13/*b*, qualità orto parificato.
Foglio 30, particella 14/*b*, qualità orto parificato.

Corrige

Foglio 30, particella 13/*b*, qualità seminatorio parificato ad orto.

Foglio 30, particella 14/*b*, qualità seminatorio parificato ad orto.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 26.58.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952,

n. 4241 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n 6) nei confronti della ditta CARRIERO Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 3.495.480 (lire tremilioniquattrocentonovantacinquemilaquattrocentottanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 40, particella 18, qualità: seminativo.
Foglio 40, particella 31, qualità: seminativo parificato a oliveto.
Foglio 40, particella 14/*a*, qualità seminativo parificato a oliveto.

Corrige

Foglio 40, particella 18, qualità: seminatorio.
Foglio 40, particella 31, qualità: seminatorio parificato a seminatorio olivetato.
Foglio 40, particella 14/*a*, qualità: seminatorio parificato a seminatorio olivetato.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Lucera (Foggia), di complessivi ettari 140.72.86, espropriati in forza del decreto Presidenziale 1° marzo 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 del 28 giugno 1955 nei confronti della ditta CURATO Lucio fu Giandomenico, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 10.619.801 (lire diecimilioniseicentodiciannovemilaottocentouno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 ottobre 1955.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n. 2 al sopracitato decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1276, e nell'allegato al decreto Presidenziale 1° marzo 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 28 giugno 1955), vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 104, particella 3, reddito dominicale L 288,02
Foglio 112, particella 6, reddito dominicale L. 20.832,32

Corrige

Foglio 104, particella 3, reddito dominicale L 228,02
Foglio 112, particella 6, reddito dominicale L. 20.882,32

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castellaneta (Taranto), di complessivi ettari 1605.51.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2084 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 137.014.307 (lire centotrentasettemilioniquattordicimilatrecentosette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 109, particella 4, reddito dominicale L. 1.386,20
Foglio 109, particella 11, reddito dominicale L. 1.334,16
Foglio 114, particella 4/*d*, classe III
Foglio 75, particella 9, reddito dominicale L. 2.772,95
Intestazione riepilogo: corpo unico
Totale reddito dominicale del riepilogo: L. 409.878,52

Corrige

Foglio 109, particella 4, reddito dominicale L. 2.386,20
Foglio 109, particella 11, reddito dominicale L. 4.334,16
Foglio 114, particella 4/*d*, classe IV
Foglio 75, particella 9, reddito dominicale L. 2.772,93
Intestazione riepilogo: Riepilogo
Totale reddito dominicale del riepilogo: L. 409.868,52

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7000)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), di complessivi ettari 49.94.48, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3474 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta GRANATIERO Antonio fu Carlo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 4.040.067 (lire quattromilioniquarantamilasessantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 140, particella 6, reddito dominicale L. 16.579,30
confini *sud-est*: con De Peppo Elena ed altre e Pedone Rosalba ed altri fu Luigi
confini *sud-ovest*: con la stessa proprietà

Corrige

Foglio 140, particella 6, reddito dominicale L. 16.379,30
confini *sud-est*: con De Peppo Elena ed altri
confini *sud-ovest*: con il campo di aviazione Amendola
Dal predetto allegato 1 deve intendersi stralciata la dizione:
« Confini *ovest*: con De Giacomo Mario fu Annibale ».

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Termoli (Campobasso), di complessivi ettari 24.60.40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3727 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MARCANTONIO Ireneo fu Camillo e MARCANTONIO Camillo fu Nicola e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2.701.304 (lire duemilionisettecentounmilatrecentoquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 33, particella 10, qualità: incolto produttivo parificato pascolo
Foglio 34, particella 26, qualità: incolto produttivo
Foglio 39, particella 43, numero di mappa 43
Foglio 39, particella 44, numero di mappa 44

Corrige

Foglio 33, particella 10, qualità: incolto produttivo parificato incolto pascolo
Foglio 34, particella 26, qualità: incolto produttivo parificato incolto pascolo
Foglio 39, particella 43, numero di mappa 13
Foglio 39, particella 44, numero di mappa 14

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Otranto (Lecce), di complessivi ettari 268.17.91, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 944 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta TAMBORINO Vincenzo fu Antonio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 15.678.262 (lire quindicimilioniseicentosettantottomiladuecentosessantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 settembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 41, particella 1, reddito dominicale L. 461,48
6° corpo terreni: totale reddito dominicale L 2.218,31
Foglio 40, particella 95, classe VI
Foglio 47, particella 9, reddito dominicale L. 131,13
13° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 13.782,25
Foglio 46, particella 11, reddito dominicale L. 409,78
Foglio 61, particella 53, classe IV
Foglio 66, particella 33, reddito dominicale L. 154,31
36° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 1.461,03

Riepilogo:
6° corpo terreni: reddito dominicale L 2.218,31
13° corpo terreni: reddito dominicale L. 13.782,25
22° corpo terreni: reddito dominicale L 409,78
36° corpo terreni: reddito dominicale L. 1.461,03
Totale reddito dominicale L. 45.828,87

Corrige

Foglio 41, particella 1, reddito dominicale L. 461,58
6° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 2.218,41
Foglio 40, particella 95, classe IV
Foglio 47, particella 9, reddito dominicale L. 131,43
13° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 13.782,55
Foglio 46, particella 11, reddito dominicale L. 409,68
Foglio 61, particella 53, classe III·
Foglio 66, particella 33, reddito dominicale L. 134,31
36° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 1.441,03

Riepilogo:
6° corpo terreni: reddito dominicale L. 2.218,41
13° corpo terreni: reddito dominicale L. 13.782,55
22° corpo terreni: reddito dominicale L. 409,68
36° corpo terreni: reddito dominicale L. 1.441,03
Totale reddito dominicale L. 45.809,17

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), di complessivi ettari 120.02.38, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta TAMBORINO Vincenzo fu Antonio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 8.961.432 (lire ottomilioninovecentosessantunomilaquattrocentotrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 settembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

6° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 378,48
Foglio 11, particella 31, classe IV
Foglio 12, particella 69, reddito dominicale L. 191,71
Foglio 13, particella 132, classe II

Corrige

6° corpo terreni: totale reddito dominicale L. 378,94
Foglio 11, particella 31, classe V
Foglio 12, particella 69, reddito dominicale L. 191,73
Foglio 13, particella 132, classe III

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Forenza (Potenza), di complessivi ettari 255.51.52, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta TUFAROLI Francesco fu Mosè e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 7.626.833 (lire settemilioniseicentoventiseimilaottocentotrentatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 settembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 1, superficie Ha. 255.51.42
Allegato n. 1:
foglio 5, particella 24, reddito dominicale L. 146,90
foglio 5, particella 25, reddito dominicale L. 1,20
foglio 6, particella 6, reddito dominicale L. 1.447,08
foglio 17, particella 39, reddito dominicale L. 75,40
foglio 17, particella 40, reddito dominicale L. 738
2° corpo terreni: totale superficie Ha. 96.37.90

Riepilogo
2° corpo superficie Ha. 96.37.90
Totale superficie Ha. 255.51.42

Corrige

Art. 1, superficie Ha. 255.51.52
Allegato n. 1:
foglio 5, particella 24, reddito dominicale L. 146,92
foglio 5, particella 25, reddito dominicale L. 1.206,69
foglio 6, particella 6, reddito dominicale L. 1.448,08
foglio 17, particella 39, reddito dominicale L. 75,42
foglio 17, particella 40, reddito dominicale L. 738,98
2° corpo terreni totale superficie Ha. 96.38.00

Riepilogo:
2° corpo superficie Ha. 96.38.00
Totale superficie Ha. 255.51.52

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7001)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Nardò (Lecce), di complessivi ettari 180.70.82, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2397 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BIANCO Giuseppe fu Raffaele e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata in L. 12.320.768 (lire dodicimilionitrecentoventimilasettecentosessantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 23 marzo 1953.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo della già citata legge n. 156, i seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 1: superficie Ha. 180.94.32
Allegato 1:
Foglio 28, particella 1/*a*: Reddito dominicale L. 9.721,03
Totale superficie: Ha. 180.94.32

Corrige

Art. 1: superficie Ha. 180.70.82
Allegato 1:
Foglio 28, particella 1/*a*: Reddito dominicale L. 9.721,09
Totale superficie: Ha. 180.70.82

Le seguenti particelle catastali vengono stralciate dall'espropriazione:
foglio 28, particella 19/*c*, incolto sterile Ha. 0.08.90;
foglio 28, particella 19/*d*, incolto sterile Ha. 0.14.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Severo (Foggia), di complessivi ettari 728.04.51, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3728 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MASSELLI Ciro, Giovanni, Vincenzo, Raffaello e Luigi fu Antonio per la quota del 74,14% e MASSELLI Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio per la quota del 25,86% in termini di reddito dominicale, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 73.219.772 (lire settantatremilioniduecentodiciannovemilasettecentosettantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 10 aprile 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1: intestazione ditta: MASSELLI Giovanni, Vincenzo, Ciro, Raffaello, Luigi, Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio.
Foglio 70, particella 1: superficie Ha. 5.08.55.

Corrige

Premessa ed art. 1: intestazione ditta: MASSELLI Ciro, Giovanni, Vincenzo, Raffaello e Luigi fu Antonio per la quota del 74,14% e MASSELLI Giuseppina, Mariannina e Teresa fu Antonio per la quota del 25,86% in termini di reddito dominicale.
Foglio 70, particella 1: superficie Ha. 5.08.95.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerignola (Foggia), di complessivi ettari 467.37.63, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZEZZA Maria e Beatrice fu Giulio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 34.731.277 (lire trentaquattromilionisettecentotrentunomiladuecentosettantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 13 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 334, particella 3, foglio di mappa 334
Foglio 334, particella 5, foglio di mappa 334

Corrige

Foglio 334, particella 3, foglio di mappa 354
Foglio 334, particella 5, foglio di mappa 354

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6999)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Soveria Simeri (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 694 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CARACCIOLO DI CASTAGNETO Leopoldina fu Gaetano e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila sono determinati in L. 818.690 (lire ottocentodiciottomilaseicentonovanta).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 18, particella 53, reddito dominicale L. 3.050,50
Foglio 18, particella —, n. di mappa (omissione)
Totali 1° corpo terreni: reddito dominicale L. 4.356,78
Intestazione 2° corpo terreni: comune di Simeri Crichi
Foglio 20, particella 16, subalterno (omissione)
Foglio 20, particella 16, reddito dominicale L. 2.088,30
Riepilogo generale
2° corpo terreni: superficie Ha. 6.19.00

Corrige

Foglio 18, particella 53, reddito dominicale L. 3.050,95
Foglio 18, particella —, n. di mappa 73
Totali 1° corpo terreni: reddito dominicale L. 4.357,23
Intestazione 2° corpo terreni: comune di Soveria Simeri
Foglio 20, particella 16, subalterno *a*
Foglio 20, particella 16, reddito dominicale L. 2.088,00
Riepilogo generale
2° corpo terreni: superficie Ha. 6.96.00

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Simeri Crichi (Catanzaro) espropriati in

forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 695 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CARACCIOLO Leopoldina fu Gaetano e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 845.203 (lire ottocentoquarantacinquemiladuecentotre).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 27, particella 11, reddito dominicale L. 3.023,56
Totali 1° corpo terreni: reddito dominicale L. 3.131,86

Corrige

Foglio 27, particella 11, reddito dominicale L. 2.023,56
Totali 1° corpo terreni: reddito dominicale L. 2.131,86

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7003)

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Mauro Forte (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2250 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295, del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ARCIERI Domenico e Concetta fu Antonio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 1.014.613 (lire unmilionequattordicimilaseicentotredici).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 4, particella n. 38, classe 1
Foglio n. 4, particella n. 40, qualità: seminativo inattivo

Corrige

Foglio n. 4, particella n. 38, classe unica
Foglio n. 4, particella n. 40, qualità: seminativo

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Lecce (Lecce) espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2395 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BALSAMO Vincenzo fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione especiale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 283.997 (lire duecentottantatremilanovecentonovantasette).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 233, particella n. 3, reddito dominicale L. 1383,48

Corrige

Foglio n. 233, particella n. 3, reddito dominicale L. 1383,18

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Genzano (Potenza) espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta DELL'AGLI Girolamo fu Corrado e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 113.207 (lire centotredicimiladuecentosette).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 74, particella n. 22, subalterno *a*

Corrige

Foglio n. 74, particella n. 22, subalterno *m*

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Irsina (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2075 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GARZONE Francesco fu Luigi e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 167.803 (lire centosessantasettemilaottocentotre).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 53, particella n 24, classe IV

Corrige

Foglio n. 53, particella n. 24, classe I

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Melfi (Potenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2107 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 - supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta LAVIANO Gennaro fu Pietro e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 3.001.863 (lire tremilioniunmilaottocentosessantatre).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 12, particella n. 3, classe II

Corrige

Foglio n. 12, particella n. 3, classe III

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6985)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 28 ottobre 1957, n. 3780/1684, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 164) è stato determinato in lire 1.032.273 (lire unmilionetrentaduemiladuecentosettantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 dell'8 giugno 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Palagianello (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2025 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta DE NOTARISTEFANO Francesco fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.030.000 (lire unmilionetrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Con decreto Ministeriale 28 ottobre 1957, n. 3826/1730, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 163) è stato determinato in L. 431.507 (lire quattrocentotrentunomilacinquecentosette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 31 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 del 15 novembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Carovigno (Brindisi) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3028 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta DENTICE DI FRASSO Luigi di Ernesto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 430.000 (lire quattrocentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(7004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	634,25
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,56
1 Corona norvegese	87,547
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	165,395
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	149,115
1 Franco svizzero acc.	143,02
1 Lira sterlina	1751
1 Marco germanico	149,055
1 Scellino austriaco	24,072

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tredici posti di vice assistente sanitaria nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957, registro n. 10, foglio n. 76, con il quale fu indetto un concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti i regi decreti 29 novembre 1941, n. 1683 e 7 dicembre 1942, n. 1486;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Maiorana dott. Salvatore, ispettore generale medico.

Membri:

Farri prof. Luciana, professoressa d'igiene;
Giua prof. Maria Paola, professoressa d'igiene;
Cuciniello dott. Renato, medico provinciale capo;
Olivotti dott. Sergio, direttore capo divisione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Giovanni Formicola, vice direttore di ragioneria del Ministero dell'interno in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 256 del bilancio in corso del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 29 ottobre 1957

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1957
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 377

(7152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Rovigo (classe 1ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1957, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Rovigo (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Rovigo (classe 1ª), nell'ordine appresso indicato:

1. Basso dott. Luigi . . . . . . punti 85,63 su 132
2. Frajese dott. Vittorio . . . . . » 73 — »
3. Curzi dott. Dino . . . . . . » 71,09 »
4. Perta dott. Angelo . . . . . » 71 — »
5. Ferrari dott. Gino . . . . . » 70,95 »
6. Merolli dott. Rocco . . . . . » 68,50 »
7. Durano dott. Giustino . . . . . » 68,36 »
8. Vercesi dott. Celestino . . . . » 68,27 »
9. Napolino dott. Francesco . . . . » 67,68 »
10. Macaluso dott. Bartolomeo . . . » 67 — »
11. Gaetti dott. Giuseppe . . . . . » 66,95 »
12. Mazzoni dott. Francesco . . . . » 66,36 »
13. Martegani dott. Aldo . . . . . » 64,59 »
14. Calabro Vincenzo . . . . . . » 64 — »
15. Mangano dott. Santi . . . . . » 62,72 »
16. Burani Spartaco . . . . . . » 62,50 »
17. Dal Bosco Francesco . . . . . » 62 — »
18. Montanaro dott. Pierino . . . . » 60,81 »
19. Montesano Vincenzo . . . . . » 60 — »
20. Troccoli Bernardino . . . . . » 57 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(7151)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 30946 del 19 settembre 1952, con il quale è stato bandito, tra l'altro, il concorso per l'attribuzione delle condotte ostetriche dei comuni di Siracusa, frazioni di Cassibile e Belvedere, di Pachino, frazione di Portopalo di Noto, frazione di Frigintini, di Rosolini e di Francofonte vacanti alla data del 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 7294 del 18 marzo 1957, con il quale viene esclusa dal concorso la condotta ostetrica della frazione di Frigentini, il cui territorio, a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 maggio 1952, n. 80/A, passò alla circoscrizione della provincia di Ragusa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice in data 22 e 27 giugno e 3, 4, 10, 11, 18, 19 e 20 luglio 1957;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato nelle premesse:

1. Corso Olga di Salvatore . . . punti 48,086 su 100
2. Lo Monaco Sebastiana di Antonino » 47,241 »
3. Mazzarella Francesca di Sebastiano » 47,125 »
4. Dell'Ali Ippolita fu Giuseppe . . » 46,500 »
5. Candiano Maria di Pietro . . . » 45,085 »
6. Scollo Anna di Paolo . . . . » 44,031 »
7. Gandolfo Francesca di Signorello » 43,438 »
8. Cugno Concetta di Michele . . » 41,500 »
9. Russo Nunziata fu Antonino . . » 41,433 »
10. Massimino Antonietta fu Antonino » 41,355 »
11. Patti Gaetana di Andrea . . . » 41,148 »
12. Cassia Maria di Carmelo . . . » 41,116 »
13. Arizzi Maria fu Francesco . . » 40,631 »
14. Lorefice Carmela di Carlo . . » 40,530 »
15. Gozzo Paola di Santo . . . » 40,398 »
16. Inserra Carmela fu Alfio . . . » 40,040 »
17. Fidone Guglielmina di Salvatore . » 39,800 »
18. Fonte Grazia di Filippo . . . » 39,562 »
19. Di Bella Marianna di Giovanni . » 39,126 »
20. Avveduto Rosina di Michelangelo » 39,000 »
21. Trovato Marianna di Giuseppe . » 38,888 »
22. Romeo Agata di Concetto . . . » 38,113 »
23. Ficara Filomena fu Salvatore . . » 38,000 »
24. Barbuscia Vincenza di Giulio . . » 37,253 »
25. Lupo Gaetana di Sebastiano . . » 37,118 »
26. Biazzo Salvatrice Giovanna di Giorgio . . . . » 36,000 »
27. Quartararo Maria di Carmelo . . » 35,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Siracusa e dei comuni di Siracusa, Pachino, Rosolini e Francoforte.

Siracusa, addì 30 novembre 1957

Il prefetto: ONETO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31677 del 30 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 30946 del 19 settembre 1952;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato nelle premesse ed assegnate, nell'ordine delle loro preferenze, alle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascuna di esse

1) Corso Olga di Salvatore: Siracusa, frazione di Belvedere;

2) Lo Monaco Sebastiana di Antonino: Pachino, frazione di Portopalo;

3) Mazzarella Francesca di Sebastiano: Siracusa, frazione di Cassibile;

4) Dell'Ali Ippolita fu Giuseppe: Rosolini;

5) Candiano Maria di Pietro: Francofonte.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Siracusa e dei comuni di Siracusa, Pachino, Rosolini e Francofonte.

Siracusa, addì 30 novembre 1957

Il prefetto: ONETO

(6856)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.